ILCASO.it

R.G. n. 1269/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile

La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Maria	BALLETTI	Presidente
dott.ssa	Giuliana	GIULIANO	Consigliere
dott.	Guerino	IANNICELLI	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento di reclamo, ex art. 51 del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14, iscritto al n. 1269 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2026, vertente

TRA

* con sede legale in *

(c.f. *);

rappresentata e difesa dall'avv. Simone Labonia per procura allegata al reclamo;

- reclamante -

E

* con sede legale in * ;

rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Terrigno per procura allegata alla memoria difensiva;

* con sede legale in * ;

contumaci;

Liquidazione giudiziale di * in persona del curatore, dott.ssa *

- resistenti -

OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 47/2026, pubblicata il 20/07/2026, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società *

FATTI DI CAUSA

La società * propone reclamo avverso la sentenza che dichiara, ad istanza di * e di * l'apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti (che indica con la denominazione di * * prima della sua trasformazione in * * .

Affida il reclamo a due motivi che censurano la sentenza nella parte in cui ritiene inammissibile la sua domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione.

La sentenza impugnata

Sul punto, la sentenza reclamata premette che in data 30.3.2026 * * ha depositato "*ricorso per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di deposito documentazione*", con il quale ha chiesto di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi, anche ed eventualmente nelle forme del concordato semplificato ex art. 25 sexies c.c.i.i., con riserva di deposito di documentazione e la concessione del termine di gg. 60, o altro termine, per il deposito della proposta, del piano, dell'attestazione e dell'ulteriore documentazione di cui all'art. 39 c.c.i.i., opponendosi alle domande di apertura della liquidazione giudiziale; che nel ricorso ha premesso che in data 30.9.2025 aveva chiesto la nomina di un esperto per l'espletamento della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa e che tale procedura si era conclusa senza il raggiungimento di intese con tutti i creditori, con deposito della relazione finale dell'esperto, ex art. 17, comma 8, c.c.i.i. in data 3.3.2026.

Ciò premesso, la sentenza in oggetto ritiene inammissibile la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione e, sussistendo i presupposti, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della * (società trasformata in * ad istanza di * e * * in ordine al ricorso depositato il 30.3.2026, che l'ultimo periodo dell'art. 25 sexies, primo comma, c.c.i.i. consente di proporre la domanda di accesso al concordato semplificato anche con riserva di deposito della proposta e del piano, purché la proposta piena di concordato venga comunque presentata nel rispetto del termine perentorio di cui al primo periodo (entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto); che la norma non assegna al Tribunale alcun potere di fissare un termine per il deposito della domanda piena, in quanto tale

termine decorre ex lege dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto; che l'art. 44 e l'art. 25 sexies, comma 1, si riferiscono a due autonome e distinte domande con riserva, in rapporto di specialità e diverse rispetto alla domanda piena di cui all'art. 40 c.c.i.i.; che, pertanto, la domanda di concordato semplificato in bianco con riserva depositata in data 30.3.2026, non seguita successivamente dalla domanda c.d. piena nel termine di 60 gg. dal deposito della relazione finale dell'esperto, avvenuto in data 3.3.2026, risulta inammissibile per scadenza del termine decadenziale fissato dall'art. 25 sexies, comma 1, c.c.i.i.

I motivi di reclamo

Il primo motivo di reclamo censura l'errore di qualificazione della domanda proposta con il ricorso del 30.3.2026.

Sostiene la reclamante che la dichiarazione di inammissibilità è conseguenza di un errore in cui è incorso il giudice di prime cure per aver interpretato e qualificato la sua domanda come proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, ex art. 25 sexies c.c.i.i., trattandosi, invece, come evincibile dalla lettura del ricorso, di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi (quale, a titolo esemplificativo, un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, di cui agli artt. 64 bis e ss. c.c.i.i., e/o un concordato preventivo, di cui agli artt. 84 e ss.), proposto ai sensi dell'art. 44 c.c.i.i. con riserva di presentazione della proposta entro il termine fissato dal Tribunale.

Deduce che il suo intento, chiaramente manifestato nel ricorso, era quello di ottenere la concessione del termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), c.c.i.i. al fine di poter scegliere, fra le varie opzioni previste dal codice, lo strumento di regolazione della crisi da proporre e, quindi, di predisporre e depositare nel termine concesso l'ulteriore documentazione necessaria ad accedere allo strumento selezionato; che il richiamo nel ricorso all'art. 25 sexies c.c.i.i. aveva solo lo scopo di indicare una eventuale opzione, in via di mera ipotesi; che il Tribunale nocerino ha, invece, erroneamente ritenuto, da tale riferimento, che la domanda proposta nel ricorso avesse lo scopo di proporre, nella forma c.d. "prenotativa", un concordato semplificato, ex art. 25 sexies, con riserva di deposito della proposta e del piano.

Il secondo motivo di reclamo dissente dall'interpretazione degli artt. 44 e 25-sexies c.i.i.i.

Secondo la società reclamante, il termine di decadenza di sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell'esperto ex art. 17, comma 8, c.c.i.i., previsto dall'art. 25 sexies c.c.i.i., come modificato dal "correttivo ter"

(D.L.vo n. 136 del 2024), si riferisce alla presentazione della domanda, "piena" o con riserva di deposito della proposta e del piano, e non solo, diversamente da quanto ritiene la sentenza reclamata, al deposito della domanda integrata dalla proposta e dal piano. Anche quella c.d. prenotativa è una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, sia pure con riserva di integrazione, dovendosi rinvenire, nel successivo deposito del piano e della proposta, non già una successiva ed ulteriore domanda (autonoma rispetto alla prima), bensì una mera integrazione della domanda introdotta mediante il meccanismo dell'art. 44 c.c.i.i. Per cui, il combinato disposto dell'art. 25-sexies e dell'art. 44 c.c.i.i. impone il rispetto del termine di sessanta giorni dal deposito della relazione di cui all'art. 17, comma 8, solo per il deposito della domanda prenotativa, laddove invece entro il termine successivamente concesso dal giudice dovrà essere depositata la documentazione integrativa (piano e proposta). Il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 44 c.c.i.i. decorre, invece, dall'iscrizione del decreto nel registro delle imprese e può estendersi da trenta a sessanta giorni, con possibile proroga fino ad ulteriori sessanta giorni, senza alcun vincolo derivante dal termine di cui all'art. 25 sexies. Conclude la reclamante che, anche se sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 25 sexies, non può escludersi l'ammissibilità della domanda in bianco con richiesta di concessione del termine per il deposito della proposta, del piano, dell'attestazione e dell'ulteriore documentazione di cui all'art. 39 c.c.i.i.

La risposta di *

* costituitasi, risponde che il ricorso della *

segue al fallimento della composizione negoziata della crisi, la cui relazione finale dell'esperto era stata depositata in data 3.3.2026; che il concordato semplificato è l'unico istituto che il legislatore ha previsto come diretta e immediata prosecuzione giurisdizionale della composizione negoziata infruttuosa; che la domanda di concordato semplificato "in bianco" non beneficia dei termini di dilazione di cui all'art. 44 c.c.i.i., in quanto l'art. 25 sexies, comma 1, non assegna al Tribunale alcun potere di fissare un termine per il deposito della domanda piena; che, anche qualificandolo come domanda di concordato preventivo in bianco ex art. 44, il ricorso è comunque inammissibile per totale assenza dei requisiti minimi di serietà, avendo il Tribunale rilevato che neanche nell'ultimo piano di risanamento era stata individuata una soluzione adeguata di risanamento e l'esperto della composizione negoziata solennemente certificato l'assoluta impraticabilità della procedura; che, pertanto, dinanzi a un ricorso prenotativo privo di prospettive e decaduto dai termini

di legge l'unica statuizione legittima è la declaratoria di inammissibilità, con conseguente obbligatorio passaggio all'esame delle istanze di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 7 c.c.i.i.

Non si sono costituiti, né il primo creditore ricorrente (* , né la Liquidazione giudiziale di *

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società * e della Liquidazione giudiziale di * verificato che il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati dal difensore della reclamante presso il difensore di * (avv. Elio Marini) e presso il curatore (dott.ssa * mediante trasmissione di copia informatica degli atti, con firma digitale, all'indirizzo di posta elettronica certificata dei destinatari in data 6.8.2026, perfezionatesi con le ricevuta di accettazione e consegna (art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, come modificata dalla legge n. 183 del 2011), nel rispetto del termine di comparizione.

La questione di qualificazione giuridica della domanda proposta dal * * con il "*ricorso per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di deposito documentazione*", devoluta nel primo motivo di reclamo, deve essere esaminata alla luce dei mezzi che il D.L.vo n. 14 del 2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) pone a disposizione dell'imprenditore, nell'ambito del procedimento unitario ex art. 7, per regolare la sua insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale richiesta dai creditori, dopo l'esito non positivo della procedura di composizione negoziata della crisi.

Se la composizione negoziata della crisi è fallita per impraticabilità delle soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, lettere a), e b), e l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, l'imprenditore può presentare, ai sensi dell'art. 25 sexies, una proposta di "concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio" soggetto ad omologazione. La proposta di cessione dei beni deve essere depositata, unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 39, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell'esperto.

In alternativa, la parte finale del primo comma dell'art. 25 sexies dispone che nel medesimo termine l'imprenditore può proporre la domanda di cui all'art. 40, anche con riserva di deposito della proposta e del piano. La domanda ex art. 40, anche

quando è proposta con riserva, nei modi previsti dall'art. 44, non può essere generica, come erroneamente ritiene la società reclamante, ma deve contenere la richiesta specifica di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal Titolo IV per l'imprenditore commerciale non minore, quali: il "Piano attestato di risanamento" (art. 56 c.c.i.i.), o gli "Accordi di ristrutturazione dei debiti" (artt. 57 c.c.i.i.), nel cui ambito vi è la "convenzione di moratoria" (art. 62 c.c.i.i.) e la "transazione su crediti tributari e contributivi" (art. 63 c.c.i.i.), o il "Concordato preventivo" (artt. 84 - 120 c.c.i.i.). L'ultima parte del primo comma dell'art. 25, in combinato disposto con l'art. 44, non autorizza l'imprenditore a riservarsi la scelta dello strumento da proporre, ma gli consente solo di posticipare la definizione dei termini dello strumento proposto ed il piano, fermo restando l'onere di specificare, nella domanda "in bianco", quale tipologia di proposta intende avanzare e di allegare alla domanda la documentazione prevista dall'art. 39, comma 3.

Sintetizzando, se l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, l'imprenditore ha la possibilità di avanzare, dopo il fallimento della composizione negoziata della crisi ed entro il termine di sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell'esperto, una domanda "piena" di "concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio", ex art. 25 sexies. La domanda non può contenere alcuna riserva, ma deve essere completa della proposta di cessione dei beni, del piano di liquidazione e dei documenti indicati nell'art. 39. In alternativa, sempre entro il termine di sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell'esperto, l'imprenditore può proporre una domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal Titolo IV. In questo caso, entro tale termine può presentare una domanda già completa, oppure può indicare solo la tipologia dello strumento che propone e depositare la documentazione prevista dall'art. 39, comma 3, riservarsi di depositare, entro il successivo termine fissato dal Tribunale, i termini della proposta ed il piano.

Nel caso di specie, il "*ricorso per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di deposito documentazione*" del 30.3.2026 contiene la richiesta al Tribunale di Nocera Inferiore di "*dichiarare ammissibile e ricevibile la presente domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi - anche ed eventualmente nelle forme del concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII - con riserva di deposito di documentazione, precisamente,*

presentazione della proposta, del piano e della documentazione di Legge" e di concedere "*il termine di cui al richiamato art. 44 lett. a), nella misura di 60 giorni, ovvero nella diversa misura che si riterrà opportuna, affinché, la società istante sia messa in condizione di procedere, come prima specificatamente detto ed illustrato, alla definitiva revisione, approvazione e pubblicazione dei documenti societari, al deposito della proposta, del piano, dell'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, nonché, dell'ulteriore documentazione di cui all'art. 39 CCII*".

Risulta del tutto evidente, alla luce di quanto sopra chiarito, che a una siffatta domanda completamente in bianco non può darsi una precisa qualificazione giuridica, né come domanda di "concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio" ex art. 25 sexies (come ritiene il giudice di prime cure, che erroneamente riferisce l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 25 sexies al concordato semplificato, anziché agli altri strumenti di regolazione della crisi dell'insolvenza previsti dal Titolo IV), né come domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi dell'insolvenza. Il ricorso, in realtà, non formula una precisa domanda, ma si riserva di specificare la domanda in un successivo termine. In tal senso, non soddisfa alcuno dei requisiti minimi di ammissibilità, i quali postulano che, entro il termine fissato dall'art. 25 sexies, comma 1, l'imprenditore proponga specificamente una domanda "piena" di concordato semplificato con cessione dei beni (con il piano di liquidazione e i documenti indicati nell'art. 39), oppure una domanda "piena" o "in bianco" (con riserva di deposito di documentazione ex art. 44) per uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal Titolo IV.

Di qui l'infondatezza del reclamo, stante la correttezza del giudizio di inammissibilità del "*ricorso per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di deposito documentazione*", sia pure per le diverse ragioni qui esposte.

Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte reclamante al rimborso degli onorari di difesa in favore di *

* che si liquidano come in dispositivo.

Ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, il reclamante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.

Stante la peculiarità della questione di diritto, non sussiste la mala fede del legale rappresentante della società reclamante che, ai sensi dell'art. 51, comma 15, del D.L.vo n. 14/2019, comporta la sua condanna in solido con la società al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM

La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.V.G. n. 1269/2026, così provvede:

1. dichiara la contumacia di * e della Liquidazione giudiziale di *
2. rigetta il reclamo;
3. condanna * al rimborso delle spese processuali in favore di * che liquida in € 4.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della società reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.

Manda alla cancelleria per la notifica della sentenza in via telematica alle parti e per la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione.

Salerno lì 15/09/2026

Il Consigliere estensore
(dott. Guerino IANNICELLI)

Il Presidente
(dott.ssa Maria BALLETTI)